



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

www.comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

ORDINANZA

Numero 17	ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19".
Data 20/03/2020	

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che recitano

Art. 1 comma 1: "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3 comma 2: "2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse le emergenze epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 35, ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19".

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata in uscita dei territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Dato atto che il DPCM del 11 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19, sono applicabili sull’intero territorio nazionale” e le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo delle epidemie e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello locale.

Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando, come previsto dalle afferenti disposizioni, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione residenza.

Rilevato necessario intervenire con misure maggiormente stringenti in modo da limitare gli spostamenti delle persone evitando ogni spostamento che non sia indispensabile ai sensi di Legge.

Ritenuto, quindi, di disporre per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica l’adozione dalla data odierna e fino al cessare della situazione di emergenza delle seguenti misure:

- Disporre la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18.00;
- Disporre la chiusura totale dei Supermercati nelle giornate di Domenica;
- Disporre l’obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; la chiusura dei locali dovrà essere garantita dalle ore 18.00 alle ore 6.00
- Disporre che l’attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti sia effettuata entro e non oltre le ore 21.00; le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto dovranno essere sempre tenute abbassate e le insegne spente;
- Disporre che l’accompagnamento dei cani, per esigenze fisiologiche sia consentito solo nel caso il padrone non abbia a disposizione cortile privato o condominiale e, in mancanza di tali spazi privati, sia effettuata entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione; in ogni caso l’accompagnatore dovrà provvedere alla raccolta delle deiezioni solide e il lavaggio con acqua della orina;

- Disporre il divieto di passeggio e svolgimento di attività motorie su vie e spazi pubblici per coloro che hanno a disposizione un giardino/cortile privato o condominiale; in mancanza dei suddetti spazi provati le attività siano essere svolte entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione con l'assoluto divieto di svolgerle in coppia o in gruppo;
- Disporre la limitazione alle uscite dalle proprie abitazioni dei cittadini per l'acquisto dei "beni necessari" ad una sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
- Disporre il divieto di permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica e il divieto di utilizzo delle attrezzature, giochi, panchine ivi presenti.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, numero 267;

ORDINA

- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18.00;
- la chiusura totale dei Supermercati nelle giornate di Domenica;
- l'obbligo a carico dei gestori dei distributori automatici di alimenti e bevande (Corso Cesare Battisti e Piazza Carlo Alberto) di garantire la presenza continuativa di personale che garantisca la pulizia dei distributori e il mantenimento delle distanze di sicurezza consigliate; in ogni caso la chiusura dei locali dovrà essere garantita dalle ore 18.00 alle ore 6.00;
- che l'attività di consegna a domicilio per le attività di somministrazione degli alimenti sia effettuata entro e non oltre le ore 21.00; le serrande degli esercizi dove si svolge la preparazione del cibo da asporto siano sempre tenute abbassate e le insegne spente;
- che l'accompagnamento dei cani, per esigenze fisiologiche sia consentito solo nel caso il padrone non abbia a disposizione cortile privato o condominiale e, in mancanza di tali spazi privati, sia effettuata entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione; in ogni caso l'accompagnatore dovrà provvedere alla raccolta delle deiezioni solide e il lavaggio con acqua della orina;
- il divieto di passeggio e svolgimento di attività motorie su vie e spazi pubblici per coloro che hanno a disposizione un giardino/cortile privato o condominiale; in mancanza dei suddetti spazi privati le predette attività siano essere svolte entro un raggio di 200 metri dalla propria abitazione con l'assoluto divieto di svolgerle in coppia o in gruppo;
- che l'uscita dei cittadini dalle proprie abitazioni per l'acquisto dei "beni necessari" sia limitato ad una sola persona per nucleo familiare e ad un'unica uscita giornaliera;
- il divieto di permanenza nelle aree verdi di proprietà pubblica e il divieto di utilizzo delle attrezzature, giochi, panchine ivi presenti.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale sul sito Internet del Comune, con il Bot Telegram e affisse negli appositi spazi per le pubbliche affissioni.
- di incaricare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli di applicare la presente ordinanza la cui direzione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza all'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino, al Comando dei Carabinieri di Carignano, al corpo di Polizia Municipale di Carignano.

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 numero 6;

ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/ 90 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La Protezione Civile e il Comando di Polizia Locale del Comune di Carignano sono incaricati di portare a conoscenza della cittadinanza la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 20/03/2020

IL SINDACO
ALBERTINO Giorgio
Firmato digitalmente